La scrittura di atti giudiziari con l'intelligenza artificiale: metodi, limiti e presidi operativi

Giovanni Rocchi*

Testo, rivisto e corredato di note, della relazione tenuta nell'ambito del corso «Il processo e l'intelligenza artificiale» (cod. FPFP25052),
Scuola Superiore della Magistratura — Roma, 2 dicembre 2025

Abstract — La relazione esamina l'impiego dei modelli linguistici generativi (LLM) nella redazione degli atti giudiziari, muovendo dai limiti strutturali della tecnologia (natura probabilistica dell'output, allucinazioni giurisprudenziali, *automation bias*) e dal perimetro normativo delineato dal Regolamento (UE) 2024/1689, dalla legge 26 settembre 2025, n. 132, e dalla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'8 ottobre 2025. Individuato lo spazio operativo legittimo dell'IA nelle fasi di pre-scrittura, scrittura e post-scrittura del provvedimento, viene illustrato un protocollo di lavoro in quattro fasi fondato sull'*In-Context Learning*, insieme a ulteriori applicazioni (verifiche ex art. 171-*bis* c.p.c., analisi della CTU) e ai presidi operativi essenziali. Tesi di fondo: l'IA lavora sui materiali forniti dal magistrato, non «a memoria»; l'output è sempre una bozza; l'IA organizza, il magistrato decide.

Sommario: 1. Premessa: perché i modelli linguistici interessano al giurista. – 2. I limiti strutturali: allucinazioni, probabilismo e *automation bias*. – 3. Il perimetro normativo. – 4. I divieti essenziali e lo spazio operativo dell'intelligenza artificiale. – 5. Un metodo di lavoro: il protocollo a quattro fasi. – 6. Oltre il protocollo a quattro fasi: ulteriori applicazioni per il magistrato. – 7. I presidi operativi essenziali. – 8. Conclusioni.

1. Premessa: perché i modelli linguistici interessano al giurista

L'avvento dei *Large Language Models* (LLM) ha introdotto nel panorama degli strumenti a disposizione del professionista del diritto una classe di tecnologie la cui rilevanza per l'attività giudiziaria non può essere ignorata. A differenza dei precedenti sistemi di ricerca testuale, i modelli di linguaggio generativo non si limitano a reperire documenti preesistenti, ma sono in grado di produrre testo originale, elaborando i materiali che vengono loro forniti secondo istruzioni strutturate.

Questa capacità discende dalla natura stessa dei LLM, addestrati su corpora testuali di dimensioni enormi. Occorre tuttavia una precisazione, particolarmente rilevante per il

*Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Brescia; Presidente dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi; componente del Gruppo di lavoro della Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense.

giurista italiano: la presenza di materiale giuridico e processuale italiano in tali corpora è stata, allo stato, inesistente o del tutto marginale; le competenze che i modelli esibiscono nel dominio giuridico nazionale non derivano da un addestramento specifico sul nostro diritto, ma dalla generalizzazione di abilità apprese su testi di altra natura e, per la parte giuridica, su fonti riferibili prevalentemente ad altri ordinamenti. Da questo addestramento i modelli traggono nondimeno tre competenze trasferibili e significative per il diritto: la padronanza del linguaggio formale e della terminologia tecnica; la capacità di riconoscere e riprodurre strutture argomentative complesse, inclusi sillogismi e concatenazioni logiche; il riconoscimento dei modelli testuali tipici della scrittura formale e argomentativa. Il modello, in sostanza, ha interiorizzato i *pattern* generali della scrittura giuridica e, quando riceve materiali processuali accompagnati da istruzioni appropriate, è in grado di restituire testi che rispettano il registro stilistico e la struttura formale attesi. La stessa marginalità del diritto italiano nei dati di addestramento, peraltro, spiega perché il modello non possa essere trattato come fonte di conoscenza giuridica interna e rafforza l'esigenza – su cui si tornerà – di fornirgli sempre i materiali su cui lavorare.

Queste capacità si declinano in quattro funzioni specifiche per i testi giuridici: l'estrazione e la sintesi di informazioni da documenti complessi; l'organizzazione di materiali processuali in forma strutturata; la generazione di bozze testuali, sempre da sottoporre a verifica; la revisione formale di testi e atti. Si tratta di funzioni la cui applicabilità è trasversale: non solo ai provvedimenti del giudice, ma anche agli atti delle parti – citazioni, comparse, memorie, ricorsi.

È tuttavia indispensabile comprendere, con la medesima chiarezza, i limiti strutturali di questa tecnologia, per tracciare un perimetro di utilizzo che sia al contempo utile e rispettoso delle garanzie fondamentali dell'attività giurisdizionale.

2. I limiti strutturali: allucinazioni, probabilismo e *automation bias*

L'output di un modello linguistico è, per sua natura, **probabilistico**: il sistema genera testo selezionando, token dopo token, il frammento statisticamente più plausibile alla luce di quelli già prodotti. Non consulta fonti, non verifica dati, non distingue il vero dal verosimile. Quando deve scrivere un numero di articolo del codice civile, il modello attinge allo spazio vettoriale in cui sono collocati i token: tutti quelli plausibili nel contesto, non necessariamente quelli corretti. Il risultato è un testo fluente nel tono, sicuro nell'esposizione, che può tuttavia essere interamente inventato.

Questo fenomeno, comunemente denominato *allucinazione*, assume nel contesto giudiziario una pericolosità peculiare. Nei testi giuridici, la probabilità di allucinazioni relative a citazioni giurisprudenziali è estremamente elevata, poiché i precedenti sono tipicamente impiegati per illustrare o rafforzare argomentazioni, e il modello riconosce questo *pattern* linguistico. Quando il contesto argomentativo richiede un precedente favorevole, il modello lo «crea» per completare il *pattern*.

Le allucinazioni giurisprudenziali si manifestano in tre forme principali. La prima consiste nell'invenzione di estremi inesistenti: numeri di sentenza, date, sezioni, numeri

di registro che non corrispondono ad alcun provvedimento reale, ma che appaiono perfettamente plausibili nella forma (ad esempio, «Cass. n. 12345/2023»). La seconda forma, ancora più insidiosa, è la creazione di principi «funzionali» inventati: virgolettati di massime mai scritte, il cui contenuto è perfettamente calibrato sulla tesi da dimostrare, espresso in un linguaggio giuridicamente corretto ma privo di qualsiasi fonte reale. La terza forma è quella delle citazioni «troppo perfette»: il precedente inventato conferma esattamente la tesi argomentata, senza sfumature, senza *distinguishing*, senza *obiter dicta* – una perfezione che dovrebbe, di per sé, insospettire il giurista avveduto.

La ragione di questo comportamento è semplice: il modello non consulta banche dati giurisprudenziali, ma **predice** quale citazione «dovrebbe» esserci in base ai *pattern* appresi. La ricerca empirica conferma la gravità del problema: anche strumenti progettati specificamente per il settore legale e alimentati da banche dati giuridiche certificate producono errori nel 17–33% delle risposte[1], mentre i chatbot generalisti, sulle medesime domande, raggiungono tassi di errore compresi tra il 58% e l'88%[2].

A questi limiti intrinseci si aggiungono due rischi ulteriori. L'*automation bias*, ossia la tendenza dell'utilizzatore a riporre una fiducia eccessiva nell'output del sistema, tanto più quando questo si presenta in un linguaggio tecnicamente impeccabile. E il *bias* nei dati di addestramento: il modello tende a riprodurre ciò che è statisticamente prevalente nel corpus, con il rischio di ripetere orientamenti superati, trattare il caso peculiare come standard, sottovalutare indirizzi minoritari o recenti. Il rischio sistemico è significativo: se molti professionisti utilizzano lo stesso strumento sugli stessi dati, il risultato è un appiattimento argomentativo – le stesse tesi, le stesse citazioni, gli stessi schemi – con una marginalizzazione dell'innovazione giuridica e un'amplificazione del precedente maggioritario.

La conseguenza operativa è univoca: **ogni output dell'intelligenza artificiale deve essere verificato integralmente** prima di qualsiasi utilizzo, con particolare riguardo alle fonti normative e giurisprudenziali citate.

3. Il perimetro normativo

Il quadro regolatorio in cui si colloca l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria si articola su tre livelli.

Il **Regolamento (UE) 2024/1689** (c.d. *AI Act*) classifica i sistemi di IA impiegati nell'amministrazione della giustizia come sistemi ad **alto rischio**, con conseguente obbligo di certificazione a partire dall'agosto 2026. L'art. 6, par. 3, introduce una deroga per i sistemi la cui carenza non determina un rischio significativo e che non influenzano la decisione; tuttavia, l'utilizzo di un sistema non certificato nell'attività giudiziaria *stricto sensu* resta precluso.

La **legge 26 settembre 2025, n. 132** (c.d. Legge IA italiana) dispone, all'art. 15, comma 1,

[1] V. Magesh *et al.*, *Hallucination-Free? Assessing the Reliability of Leading AI Legal Research Tools*, in *Journal of Empirical Legal Studies*, 2025, con riferimento a test condotti su Lexis+ AI e Westlaw AI.

[2] M. Dahl *et al.*, *Large Legal Fictions: Profiling Legal Hallucinations in Large Language Models*, in *Journal of Legal Analysis*, 2024.

che la decisione giudiziaria resta **riservata al magistrato**. L'art. 15, comma 3, autorizza il Ministero ad avviare sperimentazioni. L'art. 13, con riguardo alle professioni intellettuali, stabilisce che l'IA è strumentale e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale.

La **delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'8 ottobre 2025** disciplina la fase transitoria fino all'agosto 2026, formulando raccomandazioni operative che confermano l'impossibilità di impiegare sistemi di IA non certificati nell'attività giudiziaria in senso proprio.

4. I divieti essenziali e lo spazio operativo dell'intelligenza artificiale

Dal quadro normativo e dai limiti tecnici descritti discendono divieti chiari, che è opportuno enunciare in modo esplicito.

Nell'attività giudiziaria *stricto sensu* è vietato: l'impiego di sistemi di IA non certificati o commerciali generici; l'immissione di dati sensibili o processuali in sistemi di IA generalisti accessibili via *cloud*; la delega all'IA di decisioni su interpretazione della legge o valutazione delle prove; l'adozione di provvedimenti generati automaticamente in sostituzione del giudizio umano. Sul piano della creazione di contenuti sono vietati la generazione automatica della motivazione, così come l'utilizzo dell'output come base esclusiva della decisione.

Entro questi limiti, tuttavia, si apre uno **spazio operativo** significativo, che può essere efficacemente rappresentato distinguendo tre fasi dell'attività di scrittura del provvedimento giudiziario.

Nella fase di **pre-scrittura**, l'IA può legittimamente estrarre dati oggettivi dagli atti e organizzare i materiali processuali in forma strutturata; non può decidere cosa sia rilevante né interpretare le norme. Nella fase di **scrittura**, l'IA può generare le parti descrittive del provvedimento e ricostruire le tesi delle parti; non può scrivere la motivazione né formulare il dispositivo. Nella fase di **post-scrittura**, l'IA può operare la revisione formale e il controllo di coerenza interna del testo; non può modificare il contenuto decisionale.

Il principio che governa questo spazio operativo è limpido: **l'IA prepara i materiali che il magistrato usa per scrivere, liberando tempo per il ragionamento giuridico**. Detto altrimenti, l'IA riduce il tempo impiegato nel «come presentare» la controversia, per aumentare il tempo dedicato al «come decidere».

5. Un metodo di lavoro: il protocollo a quattro fasi

La dimensione teorica della questione acquista concretezza operativa attraverso un protocollo di lavoro articolato in quattro fasi sequenziali, ciascuna fondata sulla metodologia dell'*In-Context Learning*[3] e del *Chain-of-Thought Prompting*[4]. La metodologia ICL si articola in tre passaggi: il *retrieval* dei dati dagli atti processuali; l'*augmentation* con istruzioni

[3] T. B. Brown *et al.*, *Language Models are Few-Shot Learners*, arXiv, 2020, paper fondativo del metodo *In-Context Learning*.

[4] J. Wei *et al.*, *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*, arXiv, 2022.

strutturate; la *generation* di un output verificabile. La separazione netta tra dati oggettivi verificati dal giudice e valutazione giuridica è il cardine del metodo.

5.1. Fase 1 – Estrazione delle deduzioni di fatto

Il giudice fornisce al sistema gli atti processuali – atto di citazione, comparsa di risposta, memorie integrative – e chiede di estrarre tutte le deduzioni di fatto delle parti, organizzandole in una **tabella comparativa per temi**. Il *prompt* strutturato specifica con precisione: il compito (identificazione delle sole affermazioni fattuali: chi, cosa, quando, dove, come); l'organizzazione per temi omogenei (data evento, dinamica, danni subiti, responsabilità, comportamento delle parti); il formato dell'output (tabella a tre colonne: Tema / Deduzioni attore con riferimento pagina / Deduzioni convenuto con riferimento pagina); i vincoli operativi, tra i quali rivestono importanza cruciale il divieto di valutare credibilità o fondatezza delle deduzioni, di anticipare giudizi sulle prove, di includere interpretazioni proprie.

Il risultato è una mappa sinottica delle posizioni delle parti, in cui il magistrato identifica immediatamente cosa è pacifico (ad esempio, data e luogo del sinistro) e cosa è controverso (dinamica, concorso di colpa, quantificazione del danno). Il magistrato verifica la tabella confrontandola con gli atti originali, apportando correzioni e integrazioni ove necessario.

Per esemplificare: nel caso di un sinistro stradale utilizzato come caso-studio, la tabella comparativa evidenziava, con riferimento preciso alle pagine degli atti, i punti di convergenza (data, luogo, lesioni riportate) e i punti di divergenza (dinamica dell'incidente, velocità del motociclo, condotta dei conducenti, congruità delle spese mediche, entità del risarcimento). Il giudice disponeva così, in pochi minuti, di una visione organizzata della materia del contendere che avrebbe richiesto una lettura analitica ben più laboriosa.

5.2. Fase 2 – Estrazione delle argomentazioni di diritto

Con un *prompt* analogo, il giudice chiede di estrarre le **argomentazioni giuridiche** delle parti, organizzandole in tabella per questioni (responsabilità, concorso di colpa, quantificazione del danno, onere della prova, e così via). La tabella, a tre colonne (Questione giuridica / Tesi attore con norme e precedenti citati / Tesi convenuto con norme e precedenti citati), include le norme di legge invocate, i precedenti giurisprudenziali indicati, i principi giuridici richiamati e le qualificazioni giuridiche dei fatti.

Un vincolo essenziale merita attenzione specifica: se le parti citano precedenti giurisprudenziali, il *prompt* istruisce il sistema a riportarli **esattamente come indicati dalle parti**, anche qualora possano essere inesatti. La verifica dell'esistenza e della pertinenza dei precedenti citati resta compito del giudice (che comunque potrebbe essere supportato e agevolato da adeguati strumenti di *auditing* supportati dall'IA). Questo vincolo, apparentemente controintuitivo, discende dalla constatazione che nella Fase 2 il confine tra *estrarre* ciò che le parti argomentano e *valutare* chi ha ragione è sottile: il vincolo della sola estrazione oggettiva deve essere presidiato con particolare attenzione.

5.3. Fase 3 – Estrazione delle conclusioni

La terza fase è dedicata all'estrazione **testuale letterale** delle conclusioni formulate dalle parti. Il *prompt* prevede una precisa gerarchia delle fonti: prevalgono le note di precisazione ex art. 189 c.p.c., seguite dalle memorie integrative ex art. 171-*ter*, commi 1, 2 e 3, c.p.c. (secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), e infine dagli atti introduttivi. L'istruzione fondamentale è di copiare parola per parola il testo delle conclusioni, senza riformulazioni, sintesi o parafrasi, mantenendo numerazione, formule di rito e struttura originale. L'output consente al giudice di verificare la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c.

5.4. Fase 4 – Generazione della bozza «Deduzioni delle parti»

Nella quarta e ultima fase, il sistema riceve in input le tre tabelle **già verificate dal giudice** nelle fasi precedenti e genera una bozza della sezione «Deduzioni delle parti» della sentenza civile. Il *prompt* specifica la struttura della sezione (conclusioni parte attrice, conclusioni parte convenuta, deduzioni parte attrice in fatto e diritto, deduzioni parte convenuta in fatto e diritto), lo stile e il tono (terza persona impersonale, registro formale giuridico, tempo passato per la narrazione dei fatti, presente per le argomentazioni giuridiche), e vincoli rigorosi di contenuto: riportare solo le tesi delle parti senza mai valutarle; nessuna anticipazione della decisione del giudice; nessun commento sulla fondatezza; nessun aggettivo valutativo.

Il vantaggio chiave di questo approccio risiede nel fatto che nella Fase 4 **l'IA lavora esclusivamente su dati che il giudice ha già validato** nelle fasi precedenti. La Fase 4 non introduce nulla di nuovo: riorganizza materiale già verificato. Ciò riduce drasticamente il rischio di errore e assicura tracciabilità e trasparenza.

6. Oltre il protocollo a quattro fasi: ulteriori applicazioni per il magistrato

Il metodo descritto non esaurisce le possibilità di impiego dell'intelligenza artificiale a supporto dell'attività giudiziaria. Il medesimo principio – l'IA elabora materiali forniti dall'utente, senza operare «a memoria» – si presta a ulteriori applicazioni che meritano di essere almeno accennate.

*6.1. Le verifiche preliminari ex art. 171-*bis *c.p.c.*

L'art. 171-*bis* c.p.c. impone al giudice istruttore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto, la verifica d'ufficio della regolarità del contraddittorio, delle nullità, della rappresentanza, e la decisione se intervenire, confermare l'udienza segnalando questioni, o convertire il rito. Si tratta di dieci verifiche formali in sequenza obbligata, tutte basate su dati estratti dagli atti: un'attività ripetitiva ad alta attenzione, perfetta per l'intelligenza artificiale.

A differenza del protocollo a quattro fasi, dove il magistrato guida il sistema fase per fase, in questo caso è possibile impiegare un **agente autonomo** che legge tutti gli atti del

fascicolo, esegue le dieci verifiche in sequenza e produce un *report* strutturato in cinque sezioni – dati del fascicolo, esito delle verifiche, questioni d'ufficio, rito semplificato, bozza di decreto – senza mai interrompersi. Il magistrato interviene *a valle*, per validare il *report* e decidere. Il formato del *report* impone verificabilità riga per riga: per ogni controllo, una tabella indica l'oggetto della verifica, l'esito codificato (OK, KO, N/A, ?), la motivazione concreta con il dato estratto dagli atti e il ragionamento che conduce all'esito, e l'eventuale provvedimento suggerito.

6.2. L'analisi e la sintesi della CTU

Un ulteriore caso d'uso particolarmente promettente riguarda l'analisi delle consulenze tecniche d'ufficio, spesso documenti di notevole estensione (trenta-ottanta pagine) accompagnati da allegati tecnici, cui si aggiungono le osservazioni dei consulenti tecnici di parte che rispondono punto per punto. Il magistrato deve individuare convergenze e divergenze per motivare le proprie scelte. Si tratta, ancora una volta, di un'attività di estrazione e confronto su documenti in possesso del giudice: l'IA può organizzare, per ciascun quesito, una tabella comparativa (Aspetto / Risposta CTU con riferimento pagina / Osservazioni CTP attore con riferimento pagina / Osservazioni CTP convenuto con riferimento pagina) e un riepilogo finale dei soli punti controversi, con sintesi delle posizioni contrapposte.

6.3. Ulteriori prompt di utilità quotidiana

L'esperienza pratica suggerisce ulteriori applicazioni: la ricostruzione della cronologia del fascicolo a partire dagli atti allegati, con indicazione delle scadenze rispettate o mancate; la verifica dei conteggi e delle liquidazioni contenuti nei documenti di causa, con ricalcolo passo per passo e segnalazione delle discordanze; l'estrazione di dati da contratti e documenti, con organizzazione in formato tabellare; la verifica di coerenza interna del provvedimento prima del deposito, limitata a contraddizioni tra motivazione e dispositivo, incoerenze nei nomi, discordanze negli importi, riferimenti normativi incompleti ed errori ortografici.

In ogni caso, il principio resta immutato: l'IA lavora sui documenti che le vengono forniti, e l'output è sempre una bozza la cui verifica è responsabilità del magistrato.

7. I presidi operativi essenziali

L'impiego dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria richiede presidi operativi che possono essere sintetizzati in sei regole non negoziabili.

In primo luogo, il **rispetto delle indicazioni istituzionali**: l'utilizzo dell'IA deve avvenire in conformità alle raccomandazioni formulate dal Consiglio Superiore della Magistratura con la delibera dell'8 ottobre 2025 e, in particolare, avvalendosi **esclusivamente degli strumenti messi a disposizione dal Ministero della giustizia**, con esclusione dei sistemi commerciali generici non autorizzati. Questo presidio costituisce la cornice entro cui tutti gli altri si collocano: nessuna delle applicazioni descritte nella presente relazione può

prescindere dal canale istituzionale attraverso cui lo strumento è reso disponibile.

In secondo luogo, la **formazione**: l'uso consapevole presuppone la comprensione dei limiti tecnici della tecnologia. Il magistrato che impiega l'IA deve sapere che il modello non «sa» il diritto, ma prevede il token successivo calcolando probabilità su miliardi di testi; che non è un oracolo, ma uno strumento che amplifica la competenza di chi lo usa; che la sicurezza del tono non è un indicatore di affidabilità, poiché una risposta sbagliata e una giusta hanno il medesimo registro assertivo.

In terzo luogo, la **tracciabilità**: deve essere registrato quando e come l'IA è stata impiegata nella redazione del provvedimento.

In quarto luogo, la **protezione dei dati**: mai dati sensibili non anonimizzati in sistemi non certificati o accessibili via *cloud* pubblico.

In quinto luogo, il **controllo sistematico dell'accuratezza**: ogni output deve essere verificato confrontandolo con gli atti originali. Sulla bozza generata, il giudice verifica l'accuratezza, corregge eventuali inesattezze, integra gli elementi rilevanti omessi, e solo dopo approva e inserisce il testo nella bozza di sentenza.

In sesto luogo, la **responsabilità integrale**: il provvedimento resta, sotto ogni profilo, del magistrato. L'IA è un assistente di organizzazione, un estrattore di dati, un generatore di bozze compilative; non è un sostituto del giudice, un decisore automatico, un generatore di motivazioni.

8. Conclusioni

L'intelligenza artificiale generativa offre al magistrato – e, più in generale, al giurista – uno strumento di notevole potenza per l'organizzazione e la strutturazione del lavoro preparatorio alla decisione. La chiave di un utilizzo virtuoso risiede nella corretta delimitazione del perimetro operativo: l'IA eccelle nella trasformazione di materiali grezzi in testi organizzati pronti per la revisione umana; fallisce, e può indurre in errore grave, quando le si chiede di operare «a memoria», cioè di generare contenuti – segnatamente citazioni normative e giurisprudenziali – attingendo alle proprie conoscenze parametriche anziché ai documenti concretamente forniti.

Il protocollo a quattro fasi qui illustrato, insieme alle ulteriori applicazioni descritte, dimostra che esiste uno spazio significativo per l'impiego dell'IA nell'attività giudiziaria, a condizione che siano rispettati i tre principi fondamentali che possono essere sintetizzati nelle formule: *l'IA lavora sui vostri materiali, non «a memoria»*; *l'output è sempre una bozza, la verifica è obbligatoria*; *l'IA organizza, il magistrato decide*.

Il tempo risparmiato nella ricostruzione delle posizioni delle parti non deve tradursi in una mera accelerazione della produttività, ma deve essere reinvestito nella qualità della motivazione e nella profondità del ragionamento giuridico. In questo senso, l'intelligenza artificiale non si pone in antagonismo con la funzione giurisdizionale, ma può contribuire, se impiegata con consapevolezza e rigore, al suo migliore esercizio.

Riferimenti bibliografici

Brown T. B. *et al.*, *Language Models are Few-Shot Learners*, arXiv, 2020 (paper fondativo del metodo *In-Context Learning*).

Dahl M. *et al.*, *Large Legal Fictions: Profiling Legal Hallucinations in Large Language Models*, in *Journal of Legal Analysis*, 2024.

Fabiano N., *Guida alle tecniche di Legal Prompting*, 2025.

Magesh V. *et al.*, *Hallucination-Free? Assessing the Reliability of Leading AI Legal Research Tools*, in *Journal of Empirical Legal Studies*, 2025.

Pascuzzi G., *Giuristi artificiali. L'intelligenza artificiale nel diritto*, Bologna, Zanichelli, 2023.

Santosuosso A. – Sartor G., *Decidere con l'IA. Intelligenze artificiali e naturali nel diritto*, Bologna, Il Mulino, 2024.

Wei J. *et al.*, *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*, arXiv, 2022.

Fonti normative e istituzionali

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (c.d. *AI Act*).

Legge 26 settembre 2025, n. 132 (*Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale*).

Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'8 ottobre 2025 sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria.